Pubblicato il 30/12/2016

**N. 03515/2016 REG.PROV.COLL.**
**N. 00244/2016 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2016, proposto da:

Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia C.F. VNTRSR76P16F158Y, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, via Milano 42a;

*contro*

Consiglio Comunale di Sant'Agata di Militello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Denaro C.F. DNRNNN73P17F158O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

*nei confronti di*

Pietro Ferrante, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ricca C.F. RCCSVT83A15G273U, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

Giuseppe Ricciardi, Salvatore Belgiorno, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ricciardi C.F. RCCBDT45H15F839F, Ferdinando Croce C.F. CRCFDN82P14F158L, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

Antonino Scurria non costituito in giudizio;

Domenico Barbuzza, Giuseppe Ortoleva, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Denaro C.F. DNRNNN73P17F158O, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

*per l'annullamento*

- della deliberazione n. 132 del 30/11/2015 con la quale il Consiglio comunale di Sant'Agata di Militello ha modificato la precedente deliberazione n. 27/2014, integrando l'organo di revisione contabile dell'ente con la nomina di altri due componenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietro Ferrante e di Giuseppe Ricciardi e di Salvatore Belgiorno e di Domenico Barbuzza e di Giuseppe Ortoleva;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il Sindaco del Comune di Sant'Agata Militello ha impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio dello stesso Comune ha proceduto alla integrazione del precedente atto deliberativo, n. 27 del 25.2.2014, avente a oggetto la nomina del revisore unico, designando altri due componenti per il triennio 2014/2017.

La deliberazione viene considerata illegittima perché emessa in violazione della normativa nazionale – di cui si afferma la diretta applicabilità anche in Sicilia nonostante la vigenza della potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali – che nei Comuni sotto i 15.000 abitanti impone ormai il revisore unico.

Con ordinanza n. 201 dell'11.03.2016 questa Sezione, "considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, tipico della fase cautelare del giudizio, assistito dal necessario fumus boni iuris alla luce delle sentenze del giudice amministrativo siciliano di primo e secondo grado ivi richiamate", e "ritenuta altresì la necessità di valutare più approfonditamente – nell'udienza di merito – le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai resistenti e dai controinteressati", ha ritenuto che le ragioni della parte ricorrente potessero "essere adeguatamente tutelate attraverso la ravvicinata fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.".

Alla pubblica udienza del 15.12.2016 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione al ricorso in capo al Sindaco.

Come è noto, nella materia in esame vige il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale il sindaco non è legittimato ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente; i conflitti interorganici all'interno del Comune devono, infatti, trovare composizione in via amministrativa, ad esempio attraverso apposite segnalazioni all'assessorato regionale degli enti locali finalizzate a ottenere lo scioglimento del Consiglio, o mediante approvazione della mozione di sfiducia del Sindaco. Il ricorso di un organo o di singoli componenti dello stesso contro l'Ente di appartenenza deve ammettersi solo quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi, e quindi su un diritto spettante alla persona investita

della carica di sindaco-consigliere-assessore, interferenti come tali sul corretto esercizio del mandato (così T.A.R. Palermo, sez. I, 29/04/2009 n. 783; Cons. St., sez. V, 31/01/2001 n. 358; Id., sez. VI, 19/05/2010 n. 3130; in questa ottica, la III Sezione di questo Tribunale, con sentenza 19/04/2007 n. 671 ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Sindaco contro quella parte della deliberazione, approvativa del bilancio, con cui il Consiglio Comunale aveva diminuito le somme destinate alla corresponsione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, ritenendo violata la competenza della Giunta a determinare l'ammontare delle proprie indennità, e compromesso anche il regolare funzionamento dell'organo stesso; di contro, con sentenza 20/09/2004 n. 2577, ancora la III Sezione di questo Tribunale ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso del Sindaco avverso la deliberazione consiliare volta a modificare alcune voci di bilancio, riducendole in modo tale da non consentire al ricorrente non già di esercitare un potere riconosciuto dalla legge, ma, secondo quanto lamentato, un danno all'Ente per insufficienza di fondi).

Ma nel caso in esame, il ricorrente – che ha formalmente agito "nell'interesse del Comune di Sant'Agata di Militello", tentando di proporsi come tutore degli interessi dell'intera comunità – ha motivato la propria impugnazione con il fatto che "l'attuale composizione dell'organo, palesemente illegittimo, inficia, sotto il profilo della legittimità, anche tutti gli atti contabili nei quali il collegio è chiamato ad esprimere il relativo parere". Ciò perché "l'illegittimità della composizione dell'organo, infatti, potrebbe determinare a cascata l'illegittimità degli atti amministrativi la cui approvazione necessita del parere dei Revisori (creando incertezza e dubbio nei documenti contabili)", e creando così "l'illegittimità di tutti quegli atti adottati, con conseguente irreparabile danno al funzionamento ed alla stabilità della macchina amministrativa".

Infine, il ricorrente ha invocato "anche il danno economico rappresentato dall'onere di dover corrispondere i compensi a tre componenti invece che ad uno, con aperta violazione del canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) di cui i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 11. 241/90 e ss. modif) costituiscono fondamentale emanazione".

Nell'ultima memoria depositata il 21.11.2016, il Sindaco ha poi provato a mettere meglio a fuoco una possibile lesione delle prerogative di un organo dell'Ente da lui presieduto, la Giunta, affermando che "il maggiore onere finanziario porta in dote quella contrazione delle prerogative della Giunta Comunale, capaci di superare l'esame di ammissibilità richiesto dalla giurisprudenza di questo TAR".

Trattasi però di un tentativo che non riesce a scalfire le osservazioni sopra formulate, perché l'aspetto invocato è del tutto equiparabile al caso in cui il Sindaco lamenti lo storno di somme da scopi da lui ritenuti più utili alla comunità da lui rappresentata.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Pone definitivamente a carico del Comune ricorrente le spese relative alla verificazione, che saranno liquidate con separato decreto presidenziale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

| | |
|---|---|
| **L'ESTENSORE** | **IL PRESIDENTE** |
| **Dauno Trebastoni** | **Antonio Vinciguerra** |

IL SEGRETARIO